



Avviso interno per la costituzione di un Albo di Ateneo per formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. (c.d. Testo Unico sulla sicurezza)

E' indetta una procedura riservata al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo per la costituzione di un Albo per formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. (c.d. Testo Unico sulla sicurezza) da utilizzare per l'affidamento di incarichi per attività formative in tale ambito.

REQUISITI

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio (a tempo indeterminato o determinato) presso l'Università degli Studi di Catania alla data di scadenza dell'avviso, con una anzianità minima di 1 (uno) anno maturata presso il medesimo Ateneo.
- b) essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 di cui all'allegato A.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività formative da svolgere saranno articolate in 6 diversi moduli così come di seguito indicato:

Per i corsi di formazione per i lavoratori:

1. Formazione generale: modulo giuridico normativo sul D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
2. Formazione specifica: modulo rischi trasversali (ambienti di lavoro, microclima e illuminazione, ergonomia, videoterminali, DPI, DPC, gestione rifiuti, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, rischi connessi allo *smart working*, rischio elettrico, rischio antincendio e gestione delle emergenze);
3. Formazione specifica: modulo rischi specifici (rischio chimico, cancerogeno, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti, rischi in attività in aree esterne e rischi associati all'uso di macchine e impianti);
4. Formazione specifica: modulo rischi specifici di area sanitaria (sorveglianza sanitaria, rischio biologico, procedure di attuazione in caso di infortunio biologico, movimentazione manuale pazienti e cenni di radioprotezione);

Per corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso:

5. primo soccorso di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e al D.M. 388/2003;

Per corsi di aggiornamento per addetti antincendio:

6. antincendio di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e al D.M. 02/09/2021.

Il personale interessato potrà candidarsi per uno o più moduli di interesse.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Le candidature verranno valutate da un'apposita commissione nominata dal Direttore Generale che, verificata la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nell'Albo per formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisporrà una graduatoria unica di soggetti cui attribuire gli incarichi di formazione, tenendo conto della specifica professionalità dell'aspirante formatore.

Costituiscono criteri di valutazione:

- esperienza pregressa come formatore nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, misurata in numero di ore di docenza impartita;
- congruenza del percorso di studio e professionale in relazione alle competenze indicate.

Gli incarichi verranno attribuiti secondo l'ordine individuato dalla graduatoria.

A ciascun formatore individuato potrà essere affidata più di un'attività formativa, ricompresa tra i moduli per i quali si è candidato, per un limite massimo di 50 ore annue di docenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare a tale limite laddove se ne ravvisi l'esigenza.

Il calendario delle attività formative da svolgere verrà comunicato ai formatori almeno 7 giorni prima dell'inizio della relativa attività formativa.

Il compenso orario previsto per il personale tecnico-amministrativo, giusta delibera del CdA del 25 maggio 2023, ammonta a € 40,00 l'ora, al lordo delle ritenute di legge, oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione, se la prestazione viene svolta fuori dall'orario di lavoro ordinario; il compenso è ridotto al 20% del suddetto importo, quindi a € 8,00 l'ora, al lordo delle ritenute di legge, oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione, se la prestazione viene svolta durante l'orario di lavoro.

Il compenso orario per il personale docente interno ammonta a € 40,00 l'ora, al lordo delle ritenute di legge, oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno inviare esclusivamente tramite e-mail a servizi_generali@unict.it, apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Nella domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, il candidato dovrà indicare i propri dati anagrafici e dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Tali domande dovranno essere corredate di copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché di un *curriculum vitae*, redatto secondo il modello di cui all'allegato C, datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei titoli, delle esperienze di lavoro maturate inerenti le attività oggetto dell'incarico e di ogni altra informazione utile ai fini della procedura.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Donatella Criscione (indirizzo mail: donatella.criscione@unict.it).

Del presente avviso verrà data diffusione e pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet dell'Università degli Studi di Catania.

L'Albo dei formatori costituito in esito al presente avviso resterà valido fino al 31 Dicembre 2025.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Donatella Criscione - Area Servizi Generali (servizi_generali@unict.it) e alla dott.ssa Susanna Fazio - Area Risorse Umane (risorse.umane@unict.it).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura e alla gestione dell'eventuale incarico e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Il Direttore Generale

dott. Rosario Corrado Spigella



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA
Protocollo Generale

01 FEB, 2024

Prot. 129024 TR. VII CI. 1

Rep. Decreti n° 402

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale - Albo Ufficiale

Albo n. 186..... Prot. 129094...

Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo
dal ...01./02./24... al ...04./03./24...

Il Responsabile



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come *“Commissione”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare *“criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”*,

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito *“accordi del 21 dicembre 2011”*,

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisite e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
5. Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisite possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro"

Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento

Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Elsa Fornero)



Il Ministro della Salute

(Renato Balduzzi)



**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

(articolo 6, comma 8, lett. m-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

Prerequisito:

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

Criteri:

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
--------------------	---

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3° Criterio	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i></p>	
	a)	<p>almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</p>
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° Criterio	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i></p>	
	a)	<p>almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</p>
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° Criterio	<p>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° Criterio	<p>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1. **Area normativa/giuridica/organizzativa.**
2. **Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.**
3. **Area relazioni/comunicazione.**

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il prerequisite di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisite ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- ✓ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
 - ✓ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisite, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

MONITORAGGIO

- La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

RIF: avviso n.

Al Direttore Generale dell'Università degli Studi di CATANIA

Il/La sottoscritto/a, cod. CINECA,nato/a ail, residente in.....(.....) via..... n..... CAP, in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l'Università degli Studi di Catania, in qualità di personale docente/tecnico-amministrativo

CHIEDE

di essere inserito nell'Albo di Ateneo per formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro per svolgere attività di formazione per i seguenti moduli (selezionare uno o più moduli di interesse):

- Formazione generale: modulo giuridico normativo sul D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- Formazione specifica: modulo rischi trasversali (ambienti di lavoro, microclima e illuminazione, ergonomia, videoterminali, DPI, DPC, gestione rifiuti, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, rischi connessi allo smart working, rischio elettrico, rischio antincendio e gestione delle emergenze);
- Formazione specifica: modulo rischi specifici (rischio chimico, cancerogeno, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti, rischi in attività in aree esterne e rischi associati all'uso di macchine e impianti);
- Formazione specifica: modulo rischi specifici di area sanitaria (sorveglianza sanitaria, rischio biologico, procedure di attuazione in caso di infortunio biologico, movimentazione manuale pazienti e cenni di radioprotezione);
- Primo soccorso di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e al D.M. 388/2003;
- Antincendio di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e al D.M. 02/09/2021.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia **dichiara** che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- 1) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei titoli, delle esperienze di lavoro maturate inerenti le attività oggetto dell'incarico e di ogni altra informazione utile ai fini della procedura;
- 2) copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016, per gli adempimenti connessi al presente avviso pubblico.

Luogo data

Firma _____